

*Mauro Pennasilico*

*EX CONSTITUTIONE SALUS. IL PESO DELLA COSTITUZIONE NELLA  
LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO*

Il cambiamento climatico in corso, che è tratto fisionomico della contemporaneità, impone al giurista domestico di interrogarsi sul ruolo della Costituzione italiana nella lotta ai cambiamenti climatici antropogenici, muovendo da una certezza scientifica ormai acquisita: «le attività antropiche sono alla base delle alterazioni climatiche»<sup>1</sup>. A questa si aggiunge un’altra certezza: l’interconnessione e l’interdipendenza degli esseri umani, presenti e futuri, con gli esseri non umani e con gli ecosistemi, dei quali siamo parte integrante<sup>2</sup>. Una visione, dunque, olistica e sistemica, che trova importanti riscontri nell’approccio metodologico e normativo *One Health-Planetary Health*<sup>3</sup> e nella recente revisione ecologica della Costituzione italiana, che ha introdotto espressamente, tra i principi fondamentali, la tutela integrata di ambiente, bio-

<sup>1</sup> E. DI SALVATORE, *Presentazione*, in *Diritto e clima*, 2025, p. III; e sul ruolo dei cittadini nel governo delle emergenze climatiche, v. M. TALLACCHINI, *Preparati per l’incertezza. I cittadini e i cambiamenti climatici*, in *Diritto e clima*, n. 2, 2025, pp. 337 ss.

<sup>2</sup> Piena consapevolezza scientifica in F. CAPRA, *Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente* (1982), trad. it. a cura di L. Sosio, Milano, 1984; e v. ora G. BOLOGNA, *Noi siamo natura. Un nuovo modo di stare al mondo*, Milano, 2022.

<sup>3</sup> Approccio che, nel riconoscere come la salute degli esseri umani sia strettamente legata alla salute degli animali e degli ecosistemi, è accolto dall’art. 27, comma 2, d.l. n. 36 del 2022 (conv. in l. n. 79 del 2022), che ha istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici; e ispira sia la decisione UE 2022/591, che istituisce l’Ottavo programma di azione per l’ambiente fino al 2030 (v. art. 3, lett. o), sia il regolamento UE 2024/1991, sul ripristino della natura (v. il *considerando* 22). Sulle origini dell’approccio, v. R.M. ATLAS, *One Health: its origins and future*, in J.S. MACKENZIE, M. JEGGO, P. DASZAK, J.A. RICHT (eds.), *One Health: The Human-Animal-Environment Interfaces in Emerging Infectious Diseases*, Berlin, 2012, pp. 1 ss.

diversità ed ecosistemi, «anche nell’interesse delle future generazioni» (art. 9, comma 3, Cost.)<sup>4</sup>.

Questo intreccio indissolubile tra uomo e natura ha, altresì, reso palese come la salubrità del sistema naturale e la stabilità climatica siano precondizioni per l’esercizio dei diritti umani, primo tra tutti il diritto alla (tutela della) vita<sup>5</sup>. Certo, la nostra Costituzione non menziona esplicitamente la tutela del clima, ma il nuovo art. 9 è in grado di assicurarne la copertura, nella misura in cui presuppone che la difesa di ambiente, biodiversità ed ecosistemi si realizzi proprio attraverso la stabilizzazione del clima<sup>6</sup>. La Carta costituzionale supera, così, il tradizionale lessico euro-occidentale, che ha sedimentato, anche attraverso le discipline accademiche, il dualismo tra uomo e natura, soggetto e oggetto, scienze culturali e scienze naturali, chiudendosi ostinatamente ad ogni prospettiva non antropocentrica<sup>7</sup>.

In questa tendenza a “decostruire” la “grande partizione” tra cultura e natura, l’analisi dei recenti sviluppi del contenzioso climatico<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Si allude, com’è noto, alla modifica, con legge cost. n. 1 del 2022, degli artt. 9 e 41 Cost., su cui v., anche per ulteriori indicazioni, M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica: quale “bilanciamento”?*, in *Ambientediritto.it*, n. 4, 2023, pp. 52 ss., nonché M. CECCHETTI, *Il “posto” della tutela ecologica nella Costituzione: tra revisione costituzionale e principi supremi*, in L. CASSETTI et. al. (a cura di), *Studi in memoria di Beniamino Caravita*, Napoli, 2024, pp. 87 ss.

<sup>5</sup> Cfr. M. MONTEDURO, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell’ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1, 2022, pp. 423 ss.

<sup>6</sup> In tal senso, R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2023, pp. 132 ss., spec. p. 139. In effetti, la nuova disposizione si rivela una misura protettiva anche della stabilità climatica grazie al riferimento alla solidarietà intergenerazionale. Cfr. F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell’ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in *DPCE online*, n. 2, 2022, pp. 1085 ss., spec. pp. 1107 ss.; O.M. PALLOTTA, *Lo status quo della giustizia climatica in Italia*, in *Diritto e clima*, 2025, pp. 523 ss., spec. pp. 525 ss.

<sup>7</sup> La revisione costituzionale conferma, in sostanza, l’apertura verso un’impostazione ecocentrica, già sperimentata dalla legge n. 68 del 2015 in materia di ecoreati. Cfr. L. SIRACUSA, *L’ambiente come bene giuridico in senso penalistico*, in A. FEDERICO, V. BILARDO (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi. Per un sistema integrale di tutele*, Pisa, 2025, pp. 23 ss., spec. p. 31.

<sup>8</sup> Nella letteratura più recente, v. L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e*

consente di mettere in discussione il paradigma occidentale antropocentrico, che nutre la retorica dello “sviluppo sostenibile”. Se è vero, a prima vista, che la giurisprudenza climatica europea, dal *leading case* *Urgenda*<sup>9</sup> fino alla sentenza *Verein KlimaSeniorinnen*<sup>10</sup>, sembra tradire una «concezione schiaramente antropocentrica»<sup>11</sup>, che fa leva direttamente sul diritto umano alla vita, come protetto dagli artt. 2 e 8 della CEDU, non può disconoscersi, da un lato, che il dilagare della *climate change litigation*, insieme all’attivismo dei movimenti per la giustizia climatica e all’autorevolezza dei *Report* dell’*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC)<sup>12</sup>, testimoniano quanto sia cresciuta la con-

*cambiamento climatico*, Torino, 2024, pp. 30 ss.; E. D’ALESSANDRO, D. CASTAGNO (a cura di), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, Torino, 2024; E. GUARNA ASSANTI, *Il contenzioso climatico europeo. Profili evolutivi dell’accesso alla giustizia in materia ambientale*, Milano, 2024, pp. 39 ss., spec. pp. 92 ss.; P. PERLINGIERI, S. GIOVA, I. PRISCO (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, Napoli, 2024; S. CATALANO, G. LIGUGNANA (a cura di), *Il giudice di fronte alla crisi ambientale e climatica*, Torino, 2025; O.M. PALLOTTA, *Lo status quo*, cit., pp. 523 ss.; A. PAPA, *Il clima nelle argomentazioni dei giudici italiani: un primo passo*, in *Diritto e clima*, 2025, pp. 317 ss.

<sup>9</sup> Nel giugno 2015 la Corte distrettuale de L’Aia ha ordinato al Governo olandese maggiori azioni per ridurre le emissioni di gas serra entro il 2020 almeno del 25% rispetto al 1990. Nel 2018, la Corte d’Appello de L’Aia ha confermato la prima decisione, che ha ricevuto un’approvazione definitiva dalla Corte suprema dei Paesi Bassi, 20 dicembre 2019, n. 19/00135, *Urgenda Foundation v. The State of Netherlands*, la quale ha condannato lo Stato olandese per l’insufficienza delle misure di lotta al cambiamento climatico, tale da pregiudicare i diritti alla vita e alla vita privata e familiare dei residenti nei Paesi Bassi. Il Parlamento olandese, in pieno spirito di leale cooperazione istituzionale, ha emanato nel 2019 una legislazione sul clima tra le più avanzate (*Climate Act - Klimaatwet*).

<sup>10</sup> Corte EDU, Grande camera, 9 aprile 2024, ric. 54600/20, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, la quale ha stabilito che l’inadeguatezza delle misure di mitigazione degli effetti nocivi del cambiamento climatico, adottate dalla Svizzera, può tradursi nella lesione degli obblighi, sostanziali e procedurali, derivanti dal diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU), e aventi contenuto analogo a quelli concernenti il diritto alla vita (art. 2 CEDU).

<sup>11</sup> E. GUARNA ASSANTI, *Interesse al clima e situazioni giuridiche soggettive*, in *Riv. dir. comp.*, n. 2, 2024, pp. 301 ss., spec. p. 306.

<sup>12</sup> Si tratta del più autorevole organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici antropogenici, Premio Nobel per la Pace 2007, sulla cui attività v. il sito [www.ipccitalia.cmcc.it](http://www.ipccitalia.cmcc.it).

saevolezza scientifica e sociale della pericolosità degli impatti nocivi di numerose attività antropiche sul clima e gli ecosistemi, al punto da far assurgere la tutela ambientale e climatica a principio fondamentale (art. 9 Cost.); dall'altro, che se la concezione antropocentrica del diritto poggia su una premessa insostenibile (la strumentalità della relazione uomo-natura, che rimane utilitaria, estrattivista e finalizzata allo sfruttamento delle risorse naturali e al profitto)<sup>13</sup>, non meno asimmetrica appare una concezione radicalmente biocentrica, che giunga a ipostatizzare e personificare la natura come titolare di diritti. Non può sfuggire, infatti, che concedere la soggettività giuridica a entità del mondo naturale «non implica di per sé lo smantellamento di un rapporto estrattivista e distruttivo nei confronti della risorsa naturale e può, anzi, servire a legittimarla ulteriormente»<sup>14</sup>.

Occorre, dunque, non già un riconoscimento meramente formale e retorico della soggettività, ma una cultura effettiva dell'inclusività uomo-natura, che punti cioè a costruire e praticare la relazione tra l'uomo e la natura in termini finalmente paritari. Con la fondamentale conseguenza di concedere agli umani e ai non umani il medesimo *status* giuridico e di concepire, quindi, non soltanto *diritti della natura*, ma anche e soprattutto *doveri degli umani* nei suoi confronti. Si profila, così, l'urgenza di una svolta epistemologica e ordinamentale, che garantisca, contemporaneamente e sullo stesso piano, l'essere e il benessere dell'uomo e della natura, intesi non come poli distinti e opposti, ma come elementi di un sistema integrato di convivenza e scambio.

Una visione, potrebbe dirsi, “eco-antropo-centrica”<sup>15</sup>, che trova

<sup>13</sup> Cfr. M. CARDUCCI, «Estrattivismo» e «nemico» nell'era «fossile» del costituzionalismo, in *DPCE*, n. sp., 2019, pp. 61 ss., ove si ravvisa nel decollo ottocentesco dell'economia fossile la separazione tra diritto e cicli ecosistemici. Sui processi estrattivisti di mercificazione e sfruttamento del “capitale naturale”, fondamentale è il potente affresco di J. MARTÍNEZ-ALIER, *Land, Water, Air and Freedom. The Making of World Movements for Environmental Justice*, Cheltenham-Northampton, 2023.

<sup>14</sup> V. PECILE, *I tempi del diritto: crisi climatica e mutamento delle forme giuridiche*, in *Soc. dir.*, n. 2, 2023, pp. 101 ss., spec. p. 104.

<sup>15</sup> Cfr., in tal senso, M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica*, cit., pp. 66 ss., 87 ss. Propone il concetto di “antropobiocentrismo” per sottolineare la centralità della persona umana e degli elementi biologici, A.M. CHIARIELLO, *La funzione ammi-*

conferma nella revisione ecologica della Costituzione, in particolare, nel nuovo terzo comma dell'art. 9, che scolpisce il dovere della Repubblica di preservare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi a tutela sia dell'integrità ambientale e della stabilità climatica, sia dell'esistenza delle generazioni attuali e future; e nel nuovo terzo comma dell'art. 41, che vincola il legislatore a determinare programmi e controlli per indirizzare e coordinare l'attività economica *a fini sociali e ambientali*. La previsione congiunta delle due finalità comporta che l'attività programmatica dovrà sempre tener conto di *entrambi* gli obiettivi<sup>16</sup>, a conferma dell'integrazione “eco-antropo-centrica”, che costituisce l'esito più ragguardevole della riforma e pone le basi per il superamento del dualismo che ha segnato la contrapposizione tra antropocentrismo e biocentrismo: «l'uno, in realtà, non è possibile senza l'altro»<sup>17</sup>.

In questa sola prospettiva, si può considerare la revisione ecologica della Costituzione italiana non già una soluzione inutile, pleonastica o addirittura dannosa, bensì – come spiega un giudice costituzionale emerito, Paolo Maddalena – «un avvenimento storico, poiché esso aggiunge al principio antropocentrico, su cui è fondata la Carta costituzionale, quello biocentrico, che pone al centro della tutela costituzionale l'ambiente nella sua interezza»<sup>18</sup>. In tal modo, l'ambiente fuoriesce definitivamente, nelle parole dello stesso legislatore costituzionale,

*nistrativa di tutela della biodiversità nella prospettiva dello sviluppo sostenibile*, Napoli, 2022, p. 464.

<sup>16</sup> Cfr. O.M. PALLOTTA, *L'ambiente come limite alla libertà di iniziativa economica*, Milano, 2024, p. 174.

<sup>17</sup> C. CASONATO, *Diritto e altre forme di sapere. Una breve introduzione al costituzionalismo ambientale*, in DPCE online, n. sp., 2, 2023, pp. 1 ss., spec. p. 3. Visione “eco-antropo-centrica” che appare confermata, nell'esperienza regionale dei Paesi americani, da un recente parere della Corte interamericana dei diritti umani, ove si afferma «la necessità di un approccio giuridico integrato, in grado di unire la tutela dei diritti umani e i diritti della Natura all'interno di un quadro giuridico coerentemente allineato all'interpretazione armoniosa dei principi *pro persona* e *pro natura*» (Corte EDU, 29 maggio 2025, AO 32/25, § 315).

<sup>18</sup> P. MADDALENA, *Dopo tante modifiche peggiorative della nostra Costituzione finalmente una modifica in senso positivo*, in [www.attuarelacostituzione.it](http://www.attuarelacostituzione.it), 9 febbraio 2022.

«da una visuale esclusivamente ‘antropocentrica’»<sup>19</sup>. Con una conseguenza fondamentale: il personalismo non è più “la” concezione centrale, che maggiormente dovrebbe ispirare, al più con il solidarismo e il pluralismo, il bilanciamento dei valori costituzionali, perché – come osserva un ex Presidente della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick – «l’uomo è al centro della Costituzione ma non dell’Universo»<sup>20</sup>.

L’irrompere dell’emergenza climatica nel tessuto normativo, nell’azione amministrativa e nel contenzioso giudiziario produce un’alterazione dell’equilibrio tra gli interessi meritevoli di tutela, al punto da assegnare all’obiettivo vincolante della neutralità e stabilizzazione climatica un peso rinforzato nelle politiche pubbliche e nelle attività economiche pubbliche e private. Maggior peso che si traduce, quanto al bilanciamento degli interessi antagonisti che connota il crescente contenzioso climatico, nella priorità *biofisica*, ancor prima che *assiologica*, dell’interesse alla neutralità e stabilizzazione climatica rispetto agli altri interessi pubblici e privati di natura economica<sup>21</sup>. In effetti, mentre l’interesse climatico-ambientale, qualora tenda a incrementare il livello di *ben-essere* delle persone, è suscettibile di bilanciamento con interessi economici ed è, quindi, “primario” sì, ma “comprimibile” e “negoziabile”, l’interesse alla neutralità e stabilità climatica, poiché mira a preservare il valore supremo della vita (umana e non umana) nella dimensione minima dell’essere, si sottrae a qualsiasi bilanciamento “equiponderale” ed è, quindi, un valore non già “tiranno”, bensì, di per sé, “superprimario”, “incomprimibile” e “non negoziabile”<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> Servizio Studi delle Camere, Dossier n. 405/3 del 7 febbraio 2022, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente*, A.C. 3156-B, p. 8.

<sup>20</sup> G.M. FLICK, *Persona ambiente profitto. Quale futuro?*, Milano, 2021, p. 94. Per la ridefinizione del principio personalista in armonia con la tutela della natura, v. M. PENNASILICO, *L’uso sostenibile delle risorse idriche: ripensare l’acqua come “bene comune”*, in *Pers. e merc.*, 2023, pp. 198 ss., spec. pp. 217 ss.

<sup>21</sup> Cfr. M. RENNA, *Limiti planetari e discrezionalità amministrativa*, in A. FEDERICO, V. BILARDO (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi*, cit., pp. 165 ss., secondo il quale la “priorità strutturale” dell’interesse climatico-ambientale «non deriva da un’imposizione valoriale, ma da una necessità biofisica: senza la realizzazione di questo interesse fondamentale, nessun altro interesse può trovare concreta attuazione» (p. 173); e v. già M. CARDUCCI, *Perché non possiamo non dirci “biofisici”*, in *Lacostituzione.info*, 9 ottobre 2022.

<sup>22</sup> In tal senso, non si prescinda da M. MONTEDURO, *La tutela della vita*, cit., pp.

Dal bilanciamento orientato alla protezione preminente dell'interesse ambientale e climatico discende una conseguenza forte: la necessità di ripensare il concetto ormai recessivo di "sviluppo sostenibile", che "normalizza" la tutela ambientale e climatica, rendendola al più compatibile con lo sviluppo economico<sup>23</sup>, che resta l'esclusivo fattore trainante e riduce l'ambiente e il clima a meri limiti esterni alle attività economiche, anziché promuoverli, in una logica di servizio, a fattori propulsivi e prioritari<sup>24</sup>.

In effetti, l'accostamento, nel nuovo art. 9 Cost., della protezione di ambiente, biodiversità ed ecosistemi alla tutela dell'interesse delle generazioni future ha di fatto legittimato il riconoscimento di un nuovo dovere costituzionale intergenerazionale di tutela del clima, idoneo a imporre al legislatore, alle amministrazioni e ai privati l'adozione di azioni finalizzate a contrastare la "minaccia esistenziale", costituita dai cambiamenti climatici<sup>25</sup>. L'intervento del legislatore costituzionale è, dunque, in grado di esercitare una pressione sul legislatore ordinario,

423 ss.; v. anche M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica*, cit., pp. 68 ss. In giurisprudenza, afferma che la tesi minoritaria della «rilevanza super-primaria dell'ambiente», per l'intrinseca connessione con il diritto alla vita e alla salute, «può oggi, dopo la riforma costituzionale del 2022, ben essere rimessa in discussione», Trib. Piacenza, ord., 24 settembre 2024, n. 1439, in [www.contenziosoclimaticoitaliano.it](http://www.contenziosoclimaticoitaliano.it), § 4.2.

<sup>23</sup> Emblematico, al riguardo, è il testo dell'art. 1, comma 1, lett. c, direttiva 2024/1760/UE, «relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità» (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*), che stabilisce obblighi, in capo alle società, «di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la *compatibilità* del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi» (corsivo aggiunto).

<sup>24</sup> Cfr. M. PENNASILICO, *La transizione verso il diritto dello sviluppo umano ed ecologico*, in A. BUONFRATE, A.F. URICCHIO (a cura di), *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023, pp. 37 ss., spec. pp. 100 ss. Apre il varco alla concezione evolutiva dell'ambiente come volano per un diverso tipo di sviluppo, basato sulla centralità degli uomini e della loro "Madre Natura", il contributo di G. ROSSI, *Dallo sviluppo sostenibile all'ambiente per lo sviluppo*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1, 2020, pp. 4 ss.

<sup>25</sup> Definisce i cambiamenti climatici come una «minaccia esistenziale» il *considerando* 1 della «Normativa europea sul clima» (regolamento UE 2021/1119).

le autorità governative e la giurisprudenza, tale da provocare effetti notevoli sulle politiche pubbliche e nuovi bilanciamenti, come del resto dimostra la Corte costituzionale, con la sentenza n. 105 del 2024, la quale ha definitivamente chiarito che la tutela integrata di ambiente, biodiversità ed ecosistemi, e dunque degli interessi climatico-ambientali, «assurge ora a limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica», sì che «nessuna misura potrebbe legittimamente autorizzare un’azienda a continuare a svolgere stabilmente la propria attività in contrasto con tale divieto»<sup>26</sup>. La riforma del 2022, quindi, «consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell’ambiente»<sup>27</sup> e vincola, così, esplicitamente, tutti i soggetti dell’ordinamento, pubblici e privati, «ad attivarsi in vista della sua efficace difesa»<sup>28</sup>.

Se, dunque, è possibile configurare un dovere diffuso di protezione dell’ambiente e del clima, la sfida che la crisi climatica lancia al giurista è di rivisitare e riconcettualizzare le categorie giuridiche tradizionali, mediante una “transizione epistemologica” da un approccio dogmatico, strettamente quantitativo ed economicistico, a un approccio pragmatico, qualitativo ed ecologico, finalizzato non soltanto a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente naturale e il benessere umano, ma anche a tutelare la vita nei suoi «fondamenti naturali» (art. 20a *GG*), ossia la possibilità stessa di esistenza e sopravvivenza dell’uomo, degli animali e della natura tutta.

Approccio più che mai necessario se guardiamo alle più recenti scelte politiche e ai movimenti di mercato, che sembrano oggi andare

<sup>26</sup> Corte cost. 13 giugno 2024, n. 105, §§ 5.1.2 e 5.4.1.

<sup>27</sup> Corte cost. 13 giugno 2024, n. 105, § 5.1.2; conforme, Cons. Stato, sez. III, 11 febbraio 2025, n. 1111, § 29.

<sup>28</sup> Corte cost. 13 giugno 2024, n. 105, § 5.1.2, ma con riferimento alle sole autorità pubbliche. Si tratta, invece, come osserva un’acuta dottrina, di «un nuovo e autonomo “mandato” costituzionale di tutela ambientale, a duplice portata di vincolo e limite per tutti i soggetti dell’ordinamento»: «un “vincolo” diretto per tutte le autorità pubbliche e un “limite” altrettanto diretto per tutte le attività, sia pubbliche che private» (M. CARDUCCI, *Il duplice “mandato” ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale, neminem laedere preventivo e fattore tempo. Una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024*, in DPCE online - Osservatorio sul costituzionalismo ambientale, 25 giugno 2024, pp. 1 e 3).

in direzione opposta alle logiche della sostenibilità climatico-ambientale e della transizione ecologica, come dimostrano, a tacer d'altro, la comunicazione della Commissione europea del 29 gennaio 2025 [COM(2025) 30 *final*], che propone il piano strategico quinquennale *Una bussola per la competitività dell'UE*, ispirato tanto al “Rapporto Letta” sul rafforzamento del Mercato Unico, quanto in particolare al “Rapporto Draghi” sul futuro della competitività europea, che vorrebbe eliminare, nonostante l'imperativo della decarbonizzazione dell'economia, l'obbligo in capo alle imprese di attuare i piani di transizione climatica, così depotenziando ancor più la direttiva 1760 del 2024 sulla *due diligence*, la quale, pur prevedendo il dovere delle grandi imprese di arrestare o minimizzare gli impatti negativi per l'ambiente e i diritti umani (art. 5), esenta gli attori del settore finanziario, ossia i principali responsabili del finanziamento dell'industria fossile, dai doveri di *due diligence* verso i propri clienti (art. 2, § 8); la comunicazione del 26 febbraio 2025 [COM(2025) 85 *final*], ossia *Il patto per l'industria pulita*, che, pur confermando il valore degli obiettivi climatici europei e della circolarità nella strategia per la decarbonizzazione, enfatizza la crescita economica e lo sforzo competitivo dell'Unione per (tentare di) guadagnare la *leadership* sulla scena dei mercati globali, con un declassamento palese dell'agenda verde in punto di priorità politiche e il conseguente rischio per l'Unione di perdere la *leadership* climatica globale, della quale ha goduto finora; l'entrata in vigore della direttiva 2025/794/UE del 14 aprile 2025, che modifica le direttive 2022/2464/UE e 2024/1760/UE, prorogando di alcuni anni i termini di applicazione degli obblighi di rendicontazione aziendale e di *due diligence* delle imprese in materia di sostenibilità; l'incerta sorte della proposta di direttiva *Green Claims*, sulla fondatezza e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite, la cui approvazione è osteggiata dalle formazioni politiche di destra e, in particolare, dal governo italiano; la lettura restrittiva del concetto di “inquinamento”, perorata ancora dal governo italiano con il decreto MASE n. 436 del 25 luglio 2025, di riesame e rinnovo dell'A.I.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico *ex Ilva* di Taranto, che elude totalmente le indicazioni della Corte di giustizia UE sulla qualificazione delle emissioni “pericolose” come catalogo aperto, a copertura anche delle emissioni climaltranti degli stabilimenti fossili in funzione degli obiettivi di decarboniz-

zazione del *Green Deal* europeo; la vibrante offensiva, sferrata nella (sempre più tormentata) democrazia statunitense, contro le politiche ambientali e climatiche più progredite, al punto che il Procuratore generale è stato incaricato da un decreto del Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump, in data 8 aprile 2025, di «proteggere l'energia americana dall'eccesso di potere dello Stato»; il Piano climatico UE, approvato il 5 novembre 2025 in vista della COP30 di Belém, che aumenta la flessibilità delle misure di riduzione delle emissioni climaltranti, al punto da introdurre una clausola di revisione biennale della normativa sul clima, volta a modificare gli obiettivi qualora risultassero troppo difficili da raggiungere o avessero un impatto troppo negativo sull'economia; infine, l'inquietante e sconsiderata corsa globale al riarmo, che costringerà l'Unione a rivedere al ribasso gli obiettivi ecologici più ambiziosi, trasformando il processo di transizione ecologica in uno scellerato piano di conversione bellica dell'economia<sup>29</sup>.

Il voltafaccia della politica e l'atteggiamento fazioso, quando non negazionista, di una parte del ceto intellettuale e della giurisprudenza europea e domestica<sup>30</sup> lasciano intendere che se, sul piano globale, traspare «una crescente ostilità nei confronti dei "sacrifici" che la protezione dell'ambiente impone alla produzione industriale»<sup>31</sup>, nel tessuto economico e sociale del nostro Paese non è ancora matura o condivisa la consapevolezza che la sopravvivenza dell'umanità dipende dalla nostra alfabetizzazione ecologica, ossia dalla capacità di comprendere i principi basilari dell'ecologia e di vivere in conformità ai medesimi. Consapevolezza che, sul fronte della dottrina sociale della Chiesa, non è sfuggita, invece, a Papa Francesco nella coraggiosa Enciclica *Laudato si'*, ove si auspica una «conversione ecologica», capace di educare a una «ecologia integrale», che si affranchi dal «notevole eccesso antro-

<sup>29</sup> Si allude, in particolare, al *ReArm Europe Plan/Readiness 2030*, piano da 800 miliardi di euro, presentato dalla Commissione europea il 4 marzo 2025. Per una lettura critica, v. N. DIMITRI, *Segare il ramo su cui si è seduti. Il disorientamento climatico e valoriale dell'UE: tra sostenibilità ambientale e supporto al riarmo*, in *Riv. dir. amb.*, n. 2, 2025, pp. 325 ss.

<sup>30</sup> Si allude, in particolare, a Trib. Roma 6 marzo 2024, n. 3552, che esclude il clima stabile e sicuro dal «novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati».

<sup>31</sup> S. PATTI, *Introduzione*, in A. FEDERICO, V. BILARDO (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi*, cit., pp. 73 ss., spec. p. 75.

pocentrico», proprio dell'antropologia cristiana e occidentale, che «ha finito per promuovere una concezione errata della relazione dell'essere umano con il mondo»<sup>32</sup>.

Occorre, dunque, reagire e prendere finalmente sul serio gli impegni imperativi di riduzione delle emissioni climateranti verso la sospirata neutralità climatica e la conseguente sopravvivenza degli esseri viventi e degli ecosistemi, memori dell'insegnamento che la cultura giuridica contemporanea sembra aver dimenticato e che, invece, il più sensibile filosofo del diritto italiano del Novecento, Giuseppe Capograssi, già formulava a metà secolo nel raffinato saggio su *Agricoltura, diritto, proprietà*, là dove, nel criticare la logica (antropocentrica) dello sfruttamento o asservimento della natura all'uomo, intuiva che il «problema è di unire tre vite, la vita del singolo, la vita della comunità, la vita della terra»<sup>33</sup>.

L'auspicio è che in questa direzione si ponga, al più presto, anche sulla spinta della recente revisione ecologica della nostra Legge fondamentale, l'interpretazione conforme a Costituzione, affinché sia garantita la massima attuazione dei principi climatico-ambientali, in funzione di uno sviluppo autenticamente «umano ed ecologico». *Ex Constitutione Salus*, potrebbe allora dirsi, parafrasando Carl Schmitt<sup>34</sup>: dalla Costituzione la salvezza. Ed è proprio la massima attuazione dei valori costituzionali nella materia climatico-ambientale l'unico modo per ovviare al monito, più che mai attuale, che Montesquieu consegnava,

<sup>32</sup> PAPA FRANCESCO, *Enciclica Laudato si'*, 24 maggio 2015, § 116; v. pure ID., *Esortazione apostolica Laudate Deum del Santo Padre Francesco a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica*, 4 ottobre 2023, § 67, ove si propugna un «antropocentrismo situato», consapevole che «la vita umana è incomprensibile e insostenibile senza le altre creature». L'impegno inderogabile della Chiesa alla cura del creato e all'ecologia integrale è ribadito oggi da PAPA LEONE XIV, *Messaggio del Santo Padre Leone XIV ai partecipanti alla XLIV sessione della Conferenza FAO*, 30 giugno 2025, il quale esorta a «realizzare una transizione ecologica giusta, che metta al centro l'ambiente e le persone»; ID., *Messaggio di sua Santità Papa Leone XIV per la X giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 2025, Semi di Pace e di Speranza*, 30 giugno 2025.

<sup>33</sup> G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, in *Riv. dir. agr.*, 1952, pp. 246 ss., spec. p. 250 (poi in ID., *Opere*, V, Milano, 1959, pp. 269 ss., spec. p. 275).

<sup>34</sup> C. SCHMITT, *Ex Captivitate Salus* (1950), trad. it. a cura di C. Mainoldi, IV ed., Milano, 1987.

nel 1748, a *Lo Spirito delle leggi*: «I cattivi legislatori sono quelli che hanno secondato i vizi del clima, e i buoni quelli che vi si sono opposti»<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> MONTESQUIEU, *Lo Spirito delle leggi* (1748), trad. it. a cura di B. Boffito Serra, prefazione di G. Macchia, introduzione e commento di R. Derathé, Milano, 1989 (VII ed., 2007), lib. XIV, cap. V, p. 390.